

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro

Sentenza n. 14054 del 22 maggio 2019

ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO E TUTELA REINTEGRATORIA PER IL LAVORATORE CHE HA SCAGLIATO UN OGGETTO CONTRO UN COLLEGA

È illegittimo per insussistenza del fatto il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, senza alcuna volontà di colpirlo o di procurargli del male, lancia un oggetto contro un collega.

In tal senso ha stigmatizzato la Corte di Cassazione che, rilevando proprio l'insussistenza del fatto, ha confermato nel caso in esame l'applicabilità della tutela prevista dal novellato articolo 18 dello "Statuto dei Lavoratori" (Legge 300/1970), che include la reintegra nel posto di lavoro in presenza di fatti, sia pure verificatisi, privi d'illiceità o di rilievo giuridico.

Confermando le decisioni dei giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, la Suprema Corte ha infatti sottolineato che lanciare contro un collega di lavoro un pezzo di legno (nella specie lungo 60 centimetri, 4 centimetri di spessore e 6 centimetri di larghezza), gesto comunque riprovevole, non rappresenterebbe un fatto di particolare sussistenza giuridica, sia per carenza della volontà di colpire il destinatario, sia per la consistente distanza a cui lo stesso si trovava.

La contestazione disciplinare, del resto, individuava quale "fatto" a base del licenziamento un tentativo di lesioni volontarie, mentre poteva, piuttosto, trattarsi di un "mero gesto dimostrativo di protesta", conseguente a una precedente reazione verbale di fastidio, provocata dall'eccessiva lamentata rumorosità delle operazioni svolte dal collega.

**da Incontri idee@fatti*

Sportello Lavoro
Cisl Brescia